

# Legge 80/2005: Guida alla nuova normativa sulle donazioni



**CSV**  
CENTRO  
SERVIZIO  
PER IL  
VOLONTARIATO  
della provincia di Verona

Via Napoleone I, 8 - 37138 Verona  
Tel. 045 8102419 - Fax 045 8195686  
info@csv.verona.it  
www.csv.verona.it

## A. Chi può donare

Soggetti all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e cioè persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato e società di persone (Snc - Sas).

Soggetti all'Imposta sul reddito delle società (IRES) e cioè:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi);
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato.

## B. Chi può ricevere la donazione:

1) Tutte le **ONLUS** (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), e quindi:

- quelle che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Anagrafe relativa, in quanto in possesso dei requisiti di cui al d. lgs 460/1997;
- le ONLUS di diritto e cioè:
  - Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale;
  - Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee dal Min. degli Affari Esteri;
  - Cooperative Sociali;
- le ONLUS "parziali" e cioè gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali

siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. Tali enti sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività tipiche delle ONLUS e a condizione che per le stesse siano tenute separatamente le scritture contabili previste.

- 2) Le **Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale** (e che quindi operino in almeno 5 regioni e 20 province).
- 3) Le **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). In questo caso è necessario che l'ente abbia chiesto e ottenuto la personalità giuridica.

## C. Cosa si può donare

Sono possibili donazioni in denaro o in natura.

Per le donazioni in natura può trattarsi:

Per le persone fisiche di beni di proprietà.

Per gli *enti soggetti all'IRES* di prestazioni di lavoro di un dipendente, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

## D. Quanto si può dedurre

In base alla nuova normativa, si può dedurre fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque fino ad un massimo di 70.000 €.

Perciò:

- chi ha un reddito annuo inferiore a 700.000 €, dovrà considerare il limite del 10% dello stesso, e quindi dedurrà meno di 70.000 €;

- chi ha un reddito uguale o superiore a 700.000 € annui dedurrà comunque al massimo 70.000 €.

Tali limiti valgono anche per le donazioni in natura, in base al valore che si attribuisce al bene. In questo caso, presumibilmente, si farà riferimento al valore di mercato.

La deduzione consentita dalla nuova legge **non è cumulabile** con nessun altro vantaggio fiscale previsto a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni previgenti. Tuttavia, queste ultime<sup>1</sup> non sono state abrogate e restano quindi applicabili **in alternativa**, sia per quanto riguarda le deduzioni che per le detrazioni.

Ovviamente si sceglierà di applicare la normativa e i limiti che consentono donazioni maggiori.

Alternatività delle agevolazioni			
Soggetti eroganti	Agevolazione	Soggetti beneficiari	Normativa di riferimento
Persone fisiche	Possibilità di dedurre l'erogazione nel limite minore tra il 10% del reddito complessivo e 70.000 €.	ONLUS	Art. 14, L.80/2005
		APS Nazionali	
	Possibilità di detrarre il 19% dell'erogazione per un importo non superiore a 2.065,83 €.	ONLUS	Art. 15, DPR 917/86
	APS Nazionali		
		APS Locali	
Soggetti IRES	Possibilità di dedurre l'erogazione nel limite minore tra il 10% del reddito complessivo e 70.000 €.	ONLUS	Art. 14, L.80/2005
		APS Nazionali	
	Possibilità di deurre l'erogazione fino a 2.065,83 € o al 2% del reddito.	ONLUS	Art. 100, comma 2, lettera h), DPR 917/86
		Possibilità di deurre l'erogazione fino a 1.549,37 € o al 2% del reddito.	APS Nazionali
APS Locali			

1 V. appendice - normativa previgente.

## E. Come donare

L'ente beneficiario dovrà rilasciare non solo una ricevuta per l'erogazione ma anche un'autocertificazione in cui sia attestato che i fondi sono destinati allo svolgimento di attività solidaristiche e sociali e che l'ente provvederà al rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 14 della legge 80/05, circa la tenuta delle scritture contabili.

Per quanto riguarda il donante, oltre al fatto di farsi rilasciare la ricevuta di cui sopra, è bene, comunque, che eviti donazioni in contanti e preferisca uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una "traccia" del versamento effettuato:

- bonifico bancario o postale;
- versamento con bollettino postale;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- carte di credito o carte di debito.

## Alcuni esempi di donazioni da parte di persone fisiche.

Caso 1: reddito 27.000 € - donazione 2.700 €*		
	CHI NON DONA	CHI DONA
Deduzione	-	2.700
Reddito imponibile	27.000	24.300
Aliquota	33%	23%
Imposta	8.910	5.589

Caso 2: reddito 35.000 € - donazione 3.500 €*		
	CHI NON DONA	CHI DONA
Deduzione	-	3.500
Reddito imponibile	35.000	31.500
Aliquota	39%	33%
Imposta	13.650	10.395

**Caso 3: reddito 800.000 € - donazione 70.000 €\***

	<b>CHI NON DONA</b>	<b>CHI DONA</b>
Deduzione	-	70.000
Reddito imponibile	800.000	730.000
Aliquota	39%	39%
Imposta	312.000	284.000

Aliquote: fino a 26.000 €: 23%;  
oltre 26.000 e fino a 33.500 €: 33%;  
oltre 33.500 €: 39%

\* Senza considerare la no-tax area e considerando la tassazione marginale, cioè l'aliquota più alta corrispondente al reddito.

n.b.: In alcuni casi (esempi 1 e 2) la donazione consente di rientrare in una fascia di reddito con aliquota inferiore.

## **F. Scritture contabili**

Chi riceve la donazione deve tenere scritture contabili che rappresentino con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

## **G. Sanzioni**

Qualora nella dichiarazione dei redditi del donatore siano esposte indebite deduzioni, operate in violazione dei **presupposti di deducibilità** (cioè quelli previsti dal comma 1 della l. 80), la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ("dal 100 al 200% della maggiore imposta"), è maggiorata del duecento per cento.

Se la deduzione risulta indebita in ragione dell'**insussistenza**, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, **dei caratteri solidaristici e sociali** dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

## H. Ente di ricerca

Gli **atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito** a favore dei seguenti soggetti sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo:

- università;
- fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici;
- enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro);
- enti parco regionali e nazionali.

Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore dei seguenti soggetti sono ridotti del novanta per cento:

- università;
- fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici;
- enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro);
- enti parco regionali e nazionali;
- fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

# Appendice

## Modello di documento per la certificazione delle donazioni in denaro

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D. P. R. 20 ottobre 1998 n. 403)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante dell'associazione "\_\_\_\_\_", codice fiscale \_\_\_\_\_,  
con domicilio fiscale a \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_

### dichiaro che l'associazione suddetta ha ricevuto

dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
a mezzo: \_\_\_\_\_

- bonifico bancario       bonifico postale  
 versamento con bollettino postale  
 assegno circolare  
 assegno bancario non trasferibile  
 carta di credito       carta di debito  
 \_\_\_\_\_

la somma di euro \_\_\_\_\_.

L'associazione utilizzerà i fondi ricevuti per lo svolgimento di attività solidaristiche e sociali istituzionali e provvederà al rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 14 della l. 80/05.

Data \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante \_\_\_\_\_

Allegata copia documento di identità.



## Modello di documento per la certificazione delle donazioni in natura

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D. P. R. 20 ottobre 1998 n. 403)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante dell'associazione "\_\_\_\_\_", codice fiscale \_\_\_\_\_,  
con domicilio fiscale a \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_

**dichiaro che l'associazione suddetta ha ricevuto**

dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

I beni/le prestazioni di seguito elencati:

---

---

---

---

---

---

Per un valore di euro \_\_\_\_\_.

L'associazione utilizzerà i beni/prestazioni ricevuti per lo svolgimento di attività solidaristiche e sociali istituzionali e provvederà al rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 14 della l. 80/05.

Data \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante \_\_\_\_\_

Allegata copia documento di identità.

## Legge 14 maggio 2005, n. 80

### Art. 14

(ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del

soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera lter) è aggiunta, in fine, la seguente: "l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;

b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) "le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;"

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

8- bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

8- ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

## Normativa previgente

### Deduzioni dal reddito complessivo:

**Persone fisiche** (art. 10, co. 1, lett. g e l quater DPR 22/12/1986 n. 917, -TUIR-)

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

[...]

- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle Organizzazioni Non Governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26/02/1987 n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;

[...]

- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, co. 3, della legge 23/12/2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

**Enti soggetti all'IRES** (art. 100, co. 2, lett. A, C, H, I e L, DPR 22/12/1986 n. 917, -TUIR-)

Sono (inoltre) deducibili:

- (...) i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'art. 10, co. 1, lett. g (a favore di Organizzazioni Non Governative), per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;

[...]

- le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, co. 3, della legge 23/12/2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché degli enti parco regionali e nazionali;

[...]

- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. i bis, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;
- le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 € o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore di Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Detrazioni dall'imposta lorda:**

**Persone fisiche** (art. 15, co. 1, lett. *i-bis* e *i-quater*, DPR 22/12/1986 n. 917, -TUIR-)

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 €, a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (...);

[...]

- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 €, a favore delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (...).



**Per ulteriori informazioni:**

**Centro di servizio per il volontariato**  
**telefono 045 8102419**  
**info@csv.verona.it**  
**www.csv.verona.it**



**CSV**  
CENTRO  
SERVIZIO  
PER IL  
**VOLONTARIATO**  
della provincia di Verona